



A giudizio della Corte, il cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge, cittadino dell'Unione, non si trova in una situazione comparabile a quella del cittadino di un paese terzo, vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge, cittadino di un paese terzo

Ne consegue che un'eventuale differenza di trattamento derivante da queste due situazioni non viola l'uguaglianza davanti alla legge sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Nel 2012, X, cittadino algerino, ha raggiunto la moglie francese in Belgio, dove gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno come familiare di un cittadino dell'Unione.

Nel 2015, egli è stato costretto a lasciare il domicilio coniugale a causa di atti di violenza domestica di cui era vittima da parte della moglie. Qualche mese più tardi, quest'ultima ha lasciato il Belgio per stabilirsi in Francia. Quasi tre anni dopo tale partenza, X ha presentato istanza di divorzio. Il divorzio è stato pronunciato il 24 luglio 2018.

Nel frattempo, lo Stato belga aveva posto fine al diritto di soggiorno di X, in quanto egli non aveva fornito la prova di disporre di risorse sufficienti per mantenersi. Infatti, conformemente alla disposizione belga intesa a recepire l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38¹, in caso di divorzio o di cessazione della coabitazione dei coniugi, il mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo che sia stato vittima di atti di violenza domestica commessi dal coniuge cittadino dell'Unione è subordinato a talune condizioni, tra cui, in particolare, quella di disporre di risorse sufficienti.

X ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), con la motivazione che esiste una differenza di trattamento ingiustificata tra il coniuge di un cittadino dell'Unione e quello di un cittadino di un paese terzo legalmente residente in Belgio. Infatti, la disposizione belga che ha recepito l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86² assoggetta, in caso di divorzio o di separazione, il mantenimento del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo, che ha beneficiato del diritto al ricongiungimento familiare con un altro cittadino di un paese terzo e che sia stato vittima di atti di violenza domestica commessi da quest'ultimo, unicamente alla prova dell'esistenza di tali atti.

Il Conseil du contentieux des étrangers ritiene che, per quanto concerne le condizioni di mantenimento, in caso di divorzio, del diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che siano stati vittime di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge, il regime istituito dalla direttiva 2004/38 sia meno favorevole di quello istituito dalla direttiva 2003/86. Esso ha quindi invitato la Corte a pronunciarsi sulla validità dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38,

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, nonché rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2014, L 305, pag. 116).

² Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

segnatamente alla luce del principio della parità di trattamento previsto dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte, in primo luogo, limita la portata della sua giurisprudenza riguardante l'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38, in particolare della sentenza NA³. In secondo luogo, essa non ravvisa alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva alla luce dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali.

Giudizio della Corte

Prima di procedere all'esame di validità, la Corte chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38, in forza del quale il diritto di soggiorno è mantenuto in caso di divorzio qualora situazioni particolarmente difficili lo richiedano, come il fatto di essere stato vittima di atti di violenza domestica durante il matrimonio. Si pone in particolare la questione se tale disposizione sia applicabile qualora, come nel procedimento principale, il procedimento giudiziario di divorzio sia stato avviato dopo la partenza del coniuge cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante interessato.

Contrariamente a quanto essa ha giudicato nella sentenza NA, la Corte reputa che, ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno sulla base della disposizione di cui trattasi, il procedimento giudiziario di divorzio possa essere avviato dopo tale partenza. Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto, un cittadino di un paese terzo, che sia stato vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge cittadino dell'Unione, il cui procedimento giudiziario di divorzio non sia stato avviato prima della partenza di quest'ultimo dallo Stato membro ospitante, **può fare valere il mantenimento del suo diritto di soggiorno unicamente qualora detto procedimento sia avviato entro un termine ragionevole da tale partenza**. Occorre, infatti, lasciare al cittadino interessato del paese terzo il tempo sufficiente per operare una scelta tra le due opzioni che la direttiva 2004/38 gli offre al fine di mantenere un diritto di soggiorno, che sono **o l'avvio di un procedimento giudiziario di divorzio al fine di beneficiare di un diritto di soggiorno personale** ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), **o il suo stabilimento nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell'Unione al fine di mantenere il suo diritto derivato di soggiorno**.

Per quanto riguarda la validità dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, la Corte conclude che tale disposizione **non comporta una discriminazione**. Invero, sebbene l'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38 e l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86 condividano l'obiettivo di garantire la protezione dei familiari vittime di violenza domestica, i regimi istituiti da tali direttive rientrano in **settori diversi** i cui **principi, oggetto ed obiettivi** sono anch'essi diversi. Inoltre, i beneficiari della direttiva 2004/38 godono di uno status diverso e di diritti di natura diversa da quelli di cui possono avvalersi i beneficiari della direttiva 2003/86 e il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri per applicare le condizioni fissate nelle suddette direttive **non è lo stesso**. Nel caso di specie, pertanto, **è proprio una scelta operata dalle autorità belghe** nell'ambito dell'esercizio dell'**ampio potere discrezionale** loro riconosciuto dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/86 che ha condotto al trattamento diverso di cui si lamenta il ricorrente nel procedimento principale.

Di conseguenza, per quanto riguarda il mantenimento del loro diritto di soggiorno, i cittadini di paesi terzi, coniugi di un cittadino dell'Unione, che siano stati vittime di atti di violenza domestica commessi da quest'ultimo e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/38, da un lato, e i cittadini di paesi terzi, coniugi di un altro cittadino di un paese terzo, che siano stati vittime di atti di violenza domestica commessi da quest'ultimo e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/86, dall'altro, **non si trovano in una situazione comparabile ai fini dell'eventuale applicazione del principio di parità di trattamento garantito dall'articolo 20 della Carta**.

³ Sentenza del 30 giugno 2016, NA, [C-115/15](#).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Sofia Riesino 📞 (+352) 4303 2088